



**PROVINCIA DI SIENA
SETTORE RISORSE FAUNISTICHE E AREE PROTETTE
SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE**

DISCIPLINARE PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI

Approvato con Delibera di
Giunta Provinciale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	1
ART. 1 - FINALITÀ.....	1
ART. 2 - DENSITÀ AGRICOLO FORESTALE SOSTENIBILE	1
ART. 3 - DISTRETTO DI GESTIONE E CACCIA DI SELEZIONE	1
ART. 4 - PIANO DI GESTIONE ANNUALE DEI DISTRETTI	2
ART. 5 - RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE DEI DISTRETTI	3
TITOLO II - ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE	3
ART. 6 – CORSO ED ESAME DI ABILITAZIONE	3
ART. 7 - REGISTRO PROVINCIALE DEI CACCIATORI DI SELEZIONE	3
TITOLO III - ORGANI DI GESTIONE	4
ART. 8 - COMMISSIONE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO (C.S.O.) DI DISTRETTO	4
ART. 9 - COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE	5
ART. 10 – DISCIPLINARE DEI DISTRETTI.....	5
TITOLO IV - STIME QUANTITATIVE E QUALITATIVE DELLE DIVERSE SPECIE	6
ART. 11 – DEFINIZIONI DELLE CLASSI DI ETÀ	6
ART. 12 – OBBLIGHI DEI SELECONTROLLORI	6
ART. 13 – METODI DI CENSIMENTO DEL CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE.....	7
ART. 14 – METODI DI CENSIMENTO DEL CERVO	8
ART. 15 - SVOLGIMENTO DEI CENSIMENTI	9
ART. 16 - DISCIPLINA DEI CENSIMENTI	10
ART. 17 - DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE D’OPERA	10
TITOLO V – PIANI DI ABBATTIMENTO.....	11
ART. 18 – REDAZIONE DEI PIANI DI ABBATTIMENTO.....	11
TITOLO V - ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI	12
ART. 19 - ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI	12
TITOLO VI – DISCIPLINA DEGLI ABBATTIMENTI E ASSEGNAZIONE DEI CAPI	13
ART. 20 - DISCIPLINA DELL’ABBATTIMENTO	13
ART. 21 - DISCIPLINA DEL POSTO AUTO.....	15
ART. 22 - DISCIPLINA DEL CAPO DA ABBATTERE	15
ART. 23 - DISCIPLINA DELL’ASSEGNAZIONE DEI CAPI DA ABBATTERE.....	15
ART. 24 - DISCIPLINA DELLA RIASSEGNAZIONE DEI CAPI NON ABBATTUTI	15
ART. 25 - DISCIPLINA DEGLI APPOSTAMENTI E SETTORI DI CACCIA	16
ART. 26 - TESSERINO PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AI CERVIDI E BOVIDI	16
ART. 27 - LA SEGNALAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI, DEI FERIMENTI, DEI COLPI MANCATI E DEGLI ABBATTIMENTI SANITARI	17
ART. 28 - DISCIPLINA DELL’IMPIEGO DEL CONTRASSEGNO NUMERATO.....	17
ART. 29 - CONTROLLO DEI CAPI ABBATTUTI	17
TITOLO VII – DISCIPLINA DEL RECUPERO DEL CAPO FERITO.....	18
ART. 30 - GENERALITÀ	18
ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEI CORSI PER CONDUTTORI CANI DA TRACCIA	18
ART. 32 - REGISTRO PROVINCIALE DEI CONDUTTORI DEI CANI DA TRACCIA PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI	18
ART. 33 - QUALIFICA DELL’AUSILIARE	18
ART. 34 - AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI	19
ART. 35 - LIMITAZIONI ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI	19
ART. 36 - USO DELLA “LUNGA”	19
ART. 37 - ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA.....	19
ART. 38 - SERVIZIO RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI.....	20
ART. 39 - INFRAZIONI E SANZIONI.....	20
TITOLO VII - DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE VENATORIE	20

ART. 40 - DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE VENATORIE.....	20
ART. 41 – DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE AZIENDE VENATORIE	20
ART. 42 - INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DAGLI UNGULATI	21
ART. 43 - SANZIONI	21
TITOLO VIII – SANZIONI	21
ART. 44 - DISCIPLINA RELATIVA ALL’ESCLUSIONE DALLA CACCIA DI SELEZIONE PER IL PERIODO DI UN ANNO .	21
ART. 45 - DISCIPLINA DELLE INFRAZIONI LIEVI	22
ART. 46 - INFRAZIONI RIPETUTE	23
TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	23
ART. 47 – ABROGAZIONI.....	23

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente elaborato disciplina la gestione faunistica e venatoria di Cervidi e Bovidi (capriolo, daino, muflone e cervo) in Provincia di Siena, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, del Piano Faunistico Venatorio regionale e provinciale, del Regolamento provinciale e del Piano provinciale annuale di gestione faunistica e venatoria, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza delle densità sostenibili definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.

Art. 2 - Densità Agricolo Forestale sostenibile

1. Nel Piano provinciale annuale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi la Provincia determina le densità sostenibili, anche interspecifiche, a livello locale di cui al comma 1 dell'art. 28 bis della L.R. 3/1994, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole.
2. L'ATC, nel rispetto del Piano provinciale annuale di gestione faunistica e venatoria di cui al comma precedente, definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F. ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.

Art. 3 - Distretto di gestione e caccia di selezione

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata dagli Ambiti Territoriali di Caccia in unità territoriali, denominate Distretti di gestione ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC.
2. I Distretti di gestione del capriolo coincidono con quelli del daino, del cervo e del muflone, qualora queste specie siano presenti.
3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni demograficamente distinte, in cui i fenomeni di immigrazione ed emigrazione, seppur presenti, non modificano in modo sostanziale i parametri demografici della popolazione stessa.
4. La superficie cacciabile dei Distretti di gestione deve essere compresa di norma tra 5.000 e 10.000 ettari. Per superficie cacciabile si intende la superficie agro-silvo-pastorale del Distretto e delle Zone di Rispetto Venatorio (ZRV) in esso ricomprese (con esclusione delle aree urbane e degli istituti sottratti alla gestione programmata della caccia).
5. La pianificazione della gestione deve fare riferimento all'intera superficie cacciabile del Distretto. L'organizzazione e la realizzazione delle attività faunistiche e venatorie deve tenere conto delle differenti finalità e delle diverse situazioni normative delle ZRV.
6. L'indirizzo faunistico-venatorio e i confini del Distretto sono proposti dagli ATC e stabiliti dalla Provincia. Di norma la revisione dei Distretti è effettuata alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e al suo aggiornamento.
7. L'ATC, sulla base delle caratteristiche ambientali e sentita la C.S.O. del Distretto di cui al successivo art. 8, individua per ciascun Distretto le impostazioni tecniche che intende adottare per ciascuna specie in ordine alle modalità dei censimenti tra quelle elencate agli artt. 13 e 14, e le sottopone per l'approvazione alla Provincia.
8. I Distretti sono gestiti dagli ATC tramite i cacciatori abilitati alla caccia di selezione, detti "selecontrollori", ed iscritti al Registro provinciale di cui al successivo art. 7.
9. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su un prelievo programmato per classi di età e di sesso attuata in forma individuale, con i sistemi della cerca e

dell'aspetto, senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia per il recupero dei capi feriti, mediante l'impiego delle armi consentite dalla normativa regionale.

10. Per l'esercizio della caccia di selezione è altresì consentito, in via sperimentale, l'uso dell'arco di potenza non inferiore a 50 libbre.
11. Il selecontrollore che intende esercitare la caccia con l'arco deve presentare presso il Servizio Risorse Faunistiche una certificazione sottoscritta da un istruttore FIARC attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il "Compound" e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con il risultato di 4 centri su 5 nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale si intende un bersaglio di diametro non superiore a centimetri 20.
12. Durante l'esercizio della caccia con l'arco al selecontrollore è consentito spostarsi dall'appostamento, rimanendo comunque all'interno dell'area di pertinenza precedentemente individuata dal Presidente del C.S.O. del Distretto.
13. Durante l'uscita di caccia il selecontrollore non potrà utilizzare contemporaneamente l'arma da fuoco e l'arco.
14. Il selecontrollore che intende esercitare la caccia con l'arco è tenuto, prima di ogni uscita di caccia, a segnalare la medesima al sistema di *teleprenotazione* utilizzando gli appositi codici forniti dal Corpo di Polizia Provinciale.
15. Il selecontrollore che effettua l'uscita di caccia con l'arco, non è obbligato a compilare il tesserino provinciale di cui all'art. 26.
16. Durante l'esercizio della caccia di selezione il selecontrollore non può fare uso, ai fini dell'abbattimento, di sorgenti luminose.
17. L'ATC, sulla base delle caratteristiche ambientali e sentita la C.S.O. del Distretto di cui all'art. 8, individua per ciascun Distretto le modalità di abbattimento (aspetto e/o cerca) per ciascuna specie e le sottopone per l'approvazione alla Provincia.

Art. 4 - Piano di gestione annuale dei Distretti

1. Il comitato di gestione dell'ATC, sentiti i Presidenti della Commissione di Supporto Organizzativo (C.S.O.) dei Distretti di cui all'art. 8, redige il piano di gestione annuale dei Distretti e lo invia, entro i termini stabiliti dal Regolamento regionale, alla Provincia che provvede all'approvazione.
2. Il piano di gestione annuale comprende:
 - a) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto nel quale siano distinti i selecontrollori aventi diritto a esercitare la caccia nella stagione venatoria di riferimento;
 - b) la descrizione degli organi di gestione dei Distretti: la composizione delle C.S.O., con individuati Presidenti e Vice-Presidenti, e dei gruppi costituenti ciascun Distretto;
 - c) la cartografia digitalizzata con indicati i confini dei Distretti;
 - d) la descrizione dettagliata delle modalità con cui sono stati eseguiti i censimenti, con mappatura su cartografia informatizzata delle aree censite;
 - e) i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio eseguiti nei Distretti;
 - f) il piano di assestamento e prelievo redatto, in funzione della D.A.F. che si intende raggiungere, per ogni specie articolato per classi di età e di sesso secondo le modalità descritte all'art. 18;
 - g) gli interventi per la prevenzione dei danni, con descrizione dei tipi di intervento e loro mappatura su cartografia informatizzata, eseguiti dal 15 maggio dell'anno precedente al 15 maggio dell'anno in corso;
 - h) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.
3. Il piano di gestione annuale fissa per ogni Distretto gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni all'agricoltura causati dalla mancata

realizzazione del piano stesso, così come previsto dal Regolamento regionale vigente (art. 83 – DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R). La mancata realizzazione del piano di abbattimento a fine stagione venatoria viene valutata annualmente dal “Tavolo di concertazione provinciale in materia di gestione faunistico-venatoria”.

4. Per la realizzazione del piano di gestione annuale può essere stabilito un contributo a carico dei selecontrollori, ai sensi della normativa regionale vigente.
5. La Provincia provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti entro il 15 luglio.
6. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 3 comma 8 e 7 comma 1, il Comitato di Gestione dell'ATC per il completamento dei Piani di Abbattimento può avvalersi di quanto previsto all'art. 90 del DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R.

Art. 5 - Relazione consuntiva annuale dei Distretti

1. Ciascun ATC è tenuto a consegnare entro il 1 dicembre una relazione intermedia di verifica dell'andamento della gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi, basata sull'analisi degli abbattimenti eseguiti nella sessione estiva della caccia di selezione e in regime autorizzativo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 e dei danni alle coltivazioni agricole.
2. Ciascun ATC è tenuto altresì a consegnare entro 40 giorni dalla chiusura della caccia a Cervidi e Bovidi la relazione consuntiva contenente:
 - copia cartacea delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori;
 - file excel di archiviazione dei singoli abbattimenti eseguiti dai selecontrollori;
 - resoconto in copia cartacea e informatizzata (file excel) degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.
3. Presso la Provincia è istituita la banca dei dati relativa alla caccia di selezione, alla quale possono accedere gli ATC ed il Coordinamento Provinciale di cui all'art. 9.

TITOLO II - ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

Art. 6 – Corso ed esame di abilitazione

1. La Provincia, sentiti gli ATC e le Associazioni Venatorie provinciali, stabilisce l'organizzazione di almeno un corso annuale e della relativa sessione di esame di abilitazione alla caccia di selezione del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria di cervidi e bovidi.
2. Il programma del corso è stabilito dalla Provincia e approvato dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), con nota n. 8106/T-D1 del 19/12/2007 (Atti: Prot. n. 214414 del 20/12/2007).
3. La Provincia per l'organizzazione del corso può avvalersi delle Associazioni Venatorie provinciali.
4. Le modalità di svolgimento e le ammissioni al corso e all'esame finale sono stabilite con disposizione dirigenziale.

Art. 7 - Registro Provinciale dei cacciatori di selezione

1. La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale istituito presso la Provincia, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento provinciale per la gestione faunistica e venatoria di cervidi e bovidi.
2. Ai selecontrollori che abbiano effettuato l'opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/94 è consentito iscriversi al Registro Provinciale di Siena,

purché in possesso della residenza venatoria in un ATC senese, anche se esercitano la caccia di selezione in ATC di altre Province Toscane.

3. Agli iscritti al Registro, la Provincia provvede a rilasciare un tesserino di identificazione.

TITOLO III - ORGANI DI GESTIONE

Art. 8 - Commissione di Supporto Organizzativo (C.S.O.) di Distretto

1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un Distretto di gestione, riuniti in assemblea entro la data del 30 aprile, si dividono in Gruppi e provvedono alla nomina di un Responsabile e di un Vice Responsabile di Gruppo. Ogni anno i nuovi iscritti al Distretto sono inseriti nei Gruppi già esistenti.
2. L'assemblea dei Responsabili con i Vice Responsabili di Gruppo costituisce la "Commissione di Supporto Organizzativo" (C.S.O.) del Distretto. La C.S.O. rimane in carica per la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, salvo cambiamenti sostanziali nel numero di selecontrollori iscritti al Distretto.
3. Un gruppo, salvo provvedimento motivato della C.S.O., deve essere composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 selecontrollori.
4. L'ATC, in accordo con la C.S.O. del Distretto, con proprio atto provvede alla nomina di un Presidente e due Vice Presidenti di Distretto, scelti tra la C.S.O. del Distretto, entro il 15 maggio.
5. I Presidenti e i Vice Presidenti dei Distretti restano in carica fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, salvo dimissioni anticipate o revoca, con provvedimento motivato, da parte dell'ATC o della Provincia.
6. Al Presidente della C.S.O. spetta il compito di predisporre l'organizzazione della gestione faunistica e venatoria delle specie ungulate presenti nel Distretto nel rispetto del Regolamento e del presente Disciplinare. In particolare, al Presidente spettano i seguenti compiti:
 - a. tenere i collegamenti con la C.S.O. e con l'ATC e rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori;
 - b. presiedere le riunioni dei selecontrollori assegnati al Distretto disciplinandone lo svolgimento;
 - c. apportare, con parere positivo del Comitato di Gestione dell'ATC, modifiche alla composizione dei gruppi di cui al precedente comma 1;
 - d. tenere il Registro delle partecipazioni ai censimenti e alle prestazioni d'opera, al fine di stilare le relative graduatorie di merito ai sensi dell'art. 19;
 - e. procedere secondo modalità individuate dalla C.S.O. nel rispetto degli artt. 22-24 all'assegnazione dei capi da abbattere e degli appostamenti e settori di caccia;
 - f. provvedere a segnalare, con il parere favorevole della maggioranza della C.S.O., al Comitato di Gestione dell'ATC ed alla Provincia per i relativi provvedimenti disciplinari, comportamenti scorretti (art. 44 del presente Disciplinare) e gravemente scorretti (art. 11 del Regolamento provinciale) tenuti dai selecontrollori, da lui verificati o accertati dai Responsabili di Gruppo durante i censimenti o altre attività legate alla caccia di selezione.
7. Ciascuno dei due Vicepresidenti coadiuva l'attività del Presidente della C.S.O. e può sostituirlo ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda o lo stesso sia impedito.
8. La C.S.O. di ciascun Distretto ha il compito di coadiuvare il Presidente della C.S.O. e gli ATC nella gestione del Distretto ed in particolare:
 - a. collaborare per l'organizzazione delle operazioni di censimento;
 - b. contribuire alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti e dei settori di caccia;
 - c. collaborare all'assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di abbattimento e secondo le modalità di cui all'art. 22-24;

- d. collaborare con l'ATC per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - e. offrire il proprio contributo, qualora richiesto dalla Provincia o dall'ATC, per l'organizzazione di iniziative faunistiche e/o venatorie relative ai cervidi e bovidi (p.es. catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici).
9. L'ATC o la Provincia, con provvedimento motivato, può disporre la revoca di un Gruppo e del relativo Responsabile e della C.S.O.
 10. La mancata nomina entro i termini di cui al precedente comma 1 della C.S.O. di un Distretto può comportare la sospensione da parte dell'ATC dell'attività venatoria all'interno del Distretto stesso.
 11. Al Presidente, ai Vice Presidenti e ai responsabili di gruppo di ogni C.S.O. è riconosciuta una prestazione d'opera volontaria di cui all'art. 12 co. 4 per ogni riunione alla quale partecipano, comprese quelle della C.S.O. stessa del Distretto, quelle tenute da organismi di coordinamento della caccia di selezione a livello di ATC o di carattere provinciale o regionale.
 12. La Provincia e l'ATC, in caso di inadempienza e con provvedimento motivato, possono revocare il Presidente e i Vice Presidenti della C.S.O. e i Responsabili e Vice Responsabili di Gruppo. L'ATC, fino a nuova nomina degli organi di gestione del Distretto, esercita il potere sostitutivo, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione dei capi e degli appostamenti e settori di caccia.

Art. 9 - Coordinamento Provinciale per la caccia di selezione

1. È costituito il Coordinamento Provinciale (C.P.) per la caccia di selezione.
2. Il C.P. è composto da tre membri, uno per ogni ATC, nominati in assemblea tra i Presidenti di Distretto. L'assemblea nomina anche tre supplenti che sostituiscono i membri effettivi del C.P. qualora questi siano impossibilitati.
3. Il C.P. ha il compito di fornire alla Provincia, agli ATC ed alle Associazioni Venatorie provinciali un supporto tecnico qualificato per tutti i problemi connessi con la caccia di selezione.
4. Alle riunioni del C.P. possono partecipare uno o più rappresentanti di ciascun ATC il quale dovrà essere preventivamente informato circa la data delle medesime dallo stesso C.P..
5. Il C.P. resta in carica fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, salvo se diversamente deliberato dall'assemblea per gravi motivi; in questo caso il C.P. deve darne comunicazione alla Provincia ed agli ATC.
6. Ai membri del C.P. è riconosciuta una prestazione d'opera volontaria di cui all'art. 12 co. 4 per ogni riunione alla quale partecipano, comprese quelle della C.S.O. stessa del Distretto, quelle tenute da organismi di coordinamento della caccia di selezione a livello di ATC o di carattere provinciale o regionale.

Art. 10 – Disciplinare dei Distretti

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi del presente testo, può dotarsi di un proprio Disciplinare interno nel quale può dettagliare il livello organizzativo e gestionale del Distretto stesso.
2. Il Disciplinare di cui al comma precedente deve essere approvato, in una riunione formalmente indetta, dalla maggioranza dei selecontrollori presenti assegnati al Distretto.
3. Il Disciplinare interno del Distretto deve essere inviato, entro il 30 aprile, all'ATC di competenza. L'ATC può apportare, ove ritenga necessario, correzioni o integrazioni e provvede a trasmettere il testo definitivo alla Provincia entro il successivo 15 maggio. La Provincia, una volta verificata la rispondenza del Disciplinare interno ai principi del presente Disciplinare, provvede ad approvarlo contestualmente al Piano di Gestione del Distretto di cui al precedente art. 4. Il Disciplinare interno, ove non intervengano modifiche, ha la durata del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

TITOLO IV - STIME QUANTITATIVE E QUALITATIVE DELLE DIVERSE SPECIE

Art. 11 – Definizioni delle classi di età

1. Le classi di età che devono essere utilizzate per i censimenti, per la redazione e distribuzione dei Piani di Prelievo sono indicate di seguito. Per tutte le specie, con eccezione del muflone, si considera per convenzione che l'epoca di passaggio di classe è il 1 giugno (data ideale di nascita). Per il muflone la data corrispondente è il 1 marzo.

SPECIE	CLASSE DI ETA'	ANNI	
CAPRIOLO	Piccolo*	P	0-1
	Femmina Giovane	FG	1-2
	Femmina Adulta	FA	>2
	Maschio Giovane	MG	1-2
	Maschio Adulto	MA	>2
CERVO	Piccolo*	P	0-1
	Femmina Giovane	FG	1-2
	Femmina Adulta	FA	>2
	Maschio Giovane	FUSONE	1-2
	Maschio Subadulto	SUBADULTO	2-4
	Maschio Adulto	ADULTO	4-10
Maschio Anziano	ANZIANO	>10	
DAINO	Piccolo*	P	0-1
	Femmina Giovane	FG	1-2
	Femmina Adulta	FA	>2
	Maschio Giovane	FUSONE	1-2
	Maschio Subadulto	BALESTRONE	2-4
	Maschio Adulto	PALANCONI	>4
MUFLONE	Piccolo*	FO – MO	0-1
	Femmina Giovane	F1	1-2
	Femmina Adulta	F2	>2
	Maschio Giovane	M1	1-2
	Maschio Subadulto	M2	2-5
	Maschio Adulto	M3	>5

Note 1: Per convenzione l'età in anni è indicata p.es. 0-1: animale che non ha ancora compiuto 1 anno di età, 1-2: animale che ha un'età compresa tra 1 anno e 2 anni (non compiuti).

Note 2: in periodo invernale si distingue piccolo maschio e piccolo femmina.

Art. 12 – Obblighi dei selecontrollori

1. Per accedere alla fase operativa del prelievo venatorio per una data specie tra quelle presenti nel Distretto assegnato, ogni selecontrollore ha l'obbligo di contribuire alle operazioni di gestione realizzando:
- due giornate di censimento per il capriolo;
 - due giornate di censimento per il daino;
 - una giornata di censimento per il cervo;
 - una giornata di censimento per il muflone;
 - due giornate di prestazione d'opera, di cui numero una ai sensi dell'art. 17 del comma 1 lett. a) e l'altra da scegliere tra quelle elencate all'art. 17 comma 1 lett. a)-f).
2. Per "giornata" si intende l'arco temporale necessario al completamento delle operazioni di gestione secondo quanto stabilito dai tecnici degli ATC che presiedono alle suddette iniziative o, in loro assenza, dai Presidenti o Vice Presidenti dei Distretti.
3. Gli iscritti ai corsi di abilitazione o i neoabilitati, nonché i cacciatori abilitati presso altre province della Toscana limitatamente al primo anno di iscrizione al Registro

Provinciale sono tenuti ad effettuare, per quanto concerne il capriolo, tre giornate di censimento.

4. Le giornate di prestazione d'opera in esubero richieste dall'ATC rispetto a quelle previste al comma 1 del presente articolo sono considerate titolo preferenziale per compilazione della graduatoria di cui al successivo art. 19.
5. La graduatoria di merito di cui al comma precedente è utilizzata dal Presidente, coadiuvato dalla C.S.O. del Distretto, come titolo preferenziale per la scelta dell'appostamento o del settore di caccia e per l'assegnazioni e riassegnazioni dei capi di cui ai successivi artt. 22-25.

Art. 13 – Metodi di censimento del capriolo, daino e muflone

1. I censimenti e le operazioni di monitoraggio rappresentano lo strumento tecnico fondamentale per la gestione del capriolo, daino e muflone, che consentono di acquisire informazioni sui parametri demografici delle popolazioni propedeutiche per l'elaborazione dei piani di gestione.
2. La densità, la consistenza e la struttura di popolazione del capriolo, daino e muflone nei Distretti di Gestione sono stimate annualmente mediante l'applicazione di uno o più metodi di seguito descritti, che la Provincia approva per ciascun Distretto su proposta dell'ATC competente, da scegliere in funzione della specie indagata e delle caratteristiche ambientali prevalenti dell'unità di gestione. Di norma nei comprensori caratterizzati da un'estesa copertura boschiva (>50% della superficie del Distretto), si applica in via preferenziale il metodo della battuta, mentre nei comprensori caratterizzati da un ridotto indice di boscosità (di norma < 50% della superficie) e/o da un'elevata frammentazione dell'area boschiva sono utilizzati, ad integrazione o in sostituzione della tecnica della battuta, metodi di monitoraggio che prevedono il conteggio degli animali nelle aree aperte. Su proposta dell'ATC e a seguito dell'approvazione della Provincia possono essere sperimentate anche nuove tecniche di censimento oltre quelle di seguito elencate.

- *Battute su aree campione*

Le battute su aree campione sono una tecnica di censimento campionario che permette di stimare la densità media delle popolazioni in un Distretto dai dati ricavati da più aree di battuta, le più possibili rappresentative per qualità ed estensione della locale realtà.

La superficie delle singole battute non deve essere inferiore a 15 ettari nei Distretti con indirizzo capriolo ed a 30 ha nei Distretti caratterizzati dalla presenza simpatica di due o più specie. La superficie di bosco censita in ogni anno deve essere almeno il 3% dell'estensione forestale presente in ciascun Distretto e comunque non inferiore a 100 ha. Gli appezzamenti di bosco monitorati devono variare ogni anno per almeno tre anni, al fine di monitorare nell'arco di un triennio circa il 10% del bosco di un comprensorio, valore considerato accettabile per incrementare il livello di affidabilità del metodo.

I censimenti in battuta sono condotti nel periodo marzo-aprile. Alle operazioni di censimento deve essere garantita di norma la partecipazione di almeno 1 battitore per ettaro di superficie da censire.

- *Conteggi da punti fissi su aree campione di bosco*

Il metodo consiste nel rilevamento simultaneo da parte di più osservatori, tra loro coordinati e muniti di strumentazione ottica adeguata, degli animali presenti nelle aree aperte che circondano una delimitata area di bosco.

Gli avvistamenti sono eseguiti nel periodo marzo-aprile e dovrebbero prevedere due sessioni di rilevamento, possibilmente in giorni consecutivi, durante le ore crepuscolari di circa 3 ore ciascuna.

Per ogni area campione il numero di partecipanti è determinato sulla base dei settori di osservazione: ad ogni operatore è assegnata una parcella di osservazione,

in modo tale che l'unione dei campi visivi di tutti gli osservatori consenta di coprire interamente gli spazi aperti circostanti e limitrofi (e, qualora ve ne fossero, interni) all'area di bosco selezionata.

La sessione di rilevamento che fornisce il migliore risultato in termini di numero di capi avvistati è utilizzato per stimare la consistenza minima della popolazione nell'area indagata.

- *Conteggi notturni con faro*

Il metodo consiste nel percorrere con un automezzo dei percorsi prefissati e illuminare le aree circostanti con proiettori alogeni manovrabili a mano, in modo da poter individuare e contare gli animali che sono in attività nelle ore notturne.

I percorsi sono definiti in modo da esplorare una superficie di norma non inferiore al 10% dell'area aperta e rappresentativa delle principali tipologie ambientali del comprensorio di gestione. L'area illuminata è cartografata per calcolare la superficie perlustrata e stimare la densità della popolazione indagata.

- *Osservazioni da punti fissi predeterminati*

Le osservazioni da punti fissi predeterminati consistono nel rilevamento simultaneo da parte di più osservatori, tra loro coordinati e muniti di strumentazione ottica adeguata, degli animali che sono presenti in superfici aperte di un comprensorio territoriale. Le superfici perlustrate devono essere ben rappresentative del territorio indagato e con un'estensione di norma non inferiore al 10% delle aree aperte del Distretto. I punti fissi di osservazione devono preferibilmente coincidere con gli appostamenti di caccia. Le osservazioni sono condotte nel periodo febbraio–aprile, all'alba o al tramonto mediante uscite in contemporanea.

Le informazioni ricavate dalle osservazioni consentono di:

- a) ricavare un indice relativo di abbondanza (N° di capi avvistati per sito di osservazione) che consente di valutare l'evoluzione delle popolazioni nel tempo;
- b) stimare alcuni importanti parametri strutturali, come il rapporto maschi/femmine e, in periodo estivo, il numero di piccoli per femmina adulta e il rapporto tra giovani ed adulti nelle classi di sesso.

- *Avvistamenti su percorsi campione*

In ogni Distretto è individuata una serie di percorsi, sufficientemente rappresentativi del Distretto (di norma 1.000 metri ogni 100 ha di superficie cacciabile), sui quali si spostano i rilevatori che contano e determinano gli animali avvistati su entrambi i lati del transetto. Gli avvistamenti sono realizzati in contemporanea su tutti i percorsi, nel periodo febbraio–aprile.

Secondo le caratteristiche vegetazionali prevalenti in ciascun Distretto sono eseguiti diversi tipi di rilevamento, eventualmente anche integrabili tra di loro: itinerari campione diurni (all'alba e/o al tramonto) eseguiti in auto e/o a piedi.

Gli avvistamenti su percorsi campione sono finalizzati alla valutazione di un Indice Chilometrico di Abbondanza (N° di capi avvistati per km percorso - I.K.A.) che fornisce un'indicazione relativa della consistenza della popolazione e la valutazione dell'evoluzione delle popolazioni nel tempo. Inoltre, gli avvistamenti permettono di raccogliere informazioni sulla sex-ratio.

Art. 14 – Metodi di censimento del cervo

1. Anche per il cervo i censimenti e le operazioni di monitoraggio sono obbligatorie per i selecontrollori che intendono praticare l'attività venatoria su questa specie.
2. La consistenza e densità del cervo sono stimate mediante il conteggio dei maschi adulti in bramito integrate con informazioni di struttura di popolazione reperite in bibliografia.

- *Conteggio al bramito*

Il conteggio al bramito prevede la quantificazione dei maschi socialmente adulti attraverso l'ascolto, la rilevazione goniometrica e quindi la triangolazione delle emissioni sonore (bramiti) dei maschi presenti in settori di vaste dimensioni (almeno 1.000 ettari) in cui è stato suddiviso il Distretto. La localizzazione degli animali bramitanti è effettuata nel periodo di massima attività riproduttiva (ultima/e settimana di settembre) e nelle ore di massima intensità di vocalizzazione (21.00-24.00), da rilevatori collocati in postazioni fissi, selezionati in modo da garantire la totale copertura acustica del settore.

In via sperimentale, in sostituzione o ad integrazione del metodo precedentemente descritto, la consistenza minima della popolazione di cervi può essere stimata con l'uso di trappole fotografiche in aree di foraggiamento temporanee. Il metodo prevede l'individuazione all'interno di un Distretto di gestione di un'area di studio in cui collocare almeno una salina ogni 50 ettari di superficie (SAF). In ciascuna salina viene installata una macchina fotografica dotata di sensori passivi di movimento a infrarosso in una posizione tale che si possa fotografare il gruppo di animali di passaggio o in attività di foraggiamento. Il monitoraggio fotografico è eseguito per tre mesi consecutivi (Agosto, Settembre e Ottobre).

In via sperimentale, l'uso di trappole fotografiche può essere previsto anche per il monitoraggio delle altre specie.

Art. 15 - Svolgimento dei censimenti

1. I censimenti sono organizzati ogni anno dall'ATC, in collaborazione con la C.S.O., tramite i selecontrollori di ciascun Distretto, sotto il controllo dei tecnici dell'ATC. In caso di assenza del personale tecnico dell'ATC, il Presidente della C.S.O. sostituisce a tutti gli effetti i tecnici.
2. Le date, le località e il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata di censimento sono stabiliti dall'ATC in collaborazione con le C.S.O. dei Distretti che sono tenute a collaborare attivamente con i tecnici dell'ATC, provvedendo in prima persona al buon funzionamento dei censimenti.
3. L'accertamento della presenza dei selecontrollori alle operazioni di censimento è operata dal Presidente della C.S.O. sotto la supervisione del personale dell'ATC, mediante l'apposizione all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento della firma su apposito registro. La presenza può comunque essere verificata in ogni momento.
4. Il registro delle partecipazioni ai censimenti è tenuto dal Presidente della C.S.O. cui spetta altresì il dovere di segnalare all'ATC i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dall'art. 12, comma 1 del presente Disciplinare.
5. Le C.S.O. dei Distretti provvedono ad assicurare la presenza a ciascuna giornata di censimento del numero di selecontrollori stabilito.
6. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Presidente della C.S.O. del Distretto, a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.
7. Nel caso di impossibilità a partecipare ad uno o più censimenti del proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti compresi, nell'ATC di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Presidente della C.S.O. di appartenenza che il Presidente della C.S.O. del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo provvede a rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Presidente della C.S.O. del Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.
8. In caso di assenza del personale tecnico, il Presidente della C.S.O. è tenuto a far pervenire all'ATC competente i risultati dei censimenti entro sette giorni dalla data di svolgimento del censimento.

9. La Provincia può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti, nonché, ogni qual volta lo ritenga necessario, provvede autonomamente, mediante proprio personale, alla verifica della consistenza delle specie nei diversi Distretti di gestione e trasmette successivamente i risultati agli ATC.
10. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale tecnico dell'ATC o della Provincia. Il personale tecnico può, in caso di gravi irregolarità, invalidare l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.
11. Per una migliore realizzazione dei censimenti, in particolare di quelli del daino e del muflone, i Distretti e gli ATC, in accordo con la Provincia, possono attivare forme di reciproco aiuto e sostegno.
12. Nei Distretti che non provvedono a effettuare le previste operazioni di censimento e/o di prestazione d'opera obbligatorie, si applica quanto previsto dal precedente art. 8 comma 12.

Art. 16 - Disciplina dei censimenti

1. L'assenza da una giornata di censimento è consentita; tuttavia l'assente è tenuto a giustificare la propria assenza al Presidente della C.S.O. del Distretto, che da parte sua può, autonomamente, accettarla o respingerla.
2. Il selecontrollore è tenuto comunque a recuperare l'assenza, compresa quella giustificata dal Presidente della C.S.O. del Distretto.
3. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza entro la stagione venatoria successiva è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.
4. Il controllo della posizione di ciascun selecontrollore rispetto a quanto previsto dal precedente comma 3 è compito degli ATC che a tale fine possono avvalersi della C.S.O. del Distretto.
5. L'arrivo ritardato ai censimenti o il loro abbandono anticipato deve essere giustificato presso il Presidente della C.S.O. del Distretto, che può accettare o meno le giustificazioni addotte.
6. L'arrivo ritardato o l'abbandono di cui al precedente comma 5, ove non giustificati, comportano l'erogazione del provvedimento previsto dal successivo art. (infrazioni lievi).
7. La mancata osservazione delle disposizioni impartite dai tecnici, dalla C.S.O. del Distretto, dai responsabili dei gruppi durante le operazioni di censimento, comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni indicate agli artt. 44-45.
8. I tecnici degli ATC, i Presidenti delle C.S.O., nonché i tecnici della Provincia sono tenuti a segnalare all'ATC ed alla Provincia, a mezzo rapporto scritto, i comportamenti indisciplinati eventualmente rilevati e quant'altro ritengano utile segnalare.

Art. 17 - Disciplina della prestazione d'opera

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento di una data specie tra quelle presenti nel proprio Distretto, ciascun cacciatore è tenuto ad effettuare, oltre alle giornate di censimento obbligatorie, due giornate di prestazione d'opera, da scegliere tra le seguenti:
 - a) partecipazione, sull'intero territorio dell'ATC, ad attività di prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte di cervidi e bovidi;
 - b) predisposizione ed organizzazione dei censimenti;
 - c) collaborazione a operazioni di cattura dei caprioli, cervi, daini e mufloni;

- d) predisposizione mostre dei trofei o altre manifestazioni;
 - e) collaborazione ad attività individuate dagli ATC, anche su proposta delle C.S.O. dei Distretti e del C.P., in base alle locali necessità;
 - f) collaborazione con la Provincia.
2. L'ATC può prevedere nel Piano annuale di gestione di ciascun Distretto, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agricole, la possibilità di ulteriori prestazioni d'opera obbligatorie.
 3. La mancata effettuazione delle prestazioni d'opera di cui al comma 1 può essere recuperata l'anno successivo. Non è tuttavia consentito sottrarsi alle prestazioni d'opera per due stagioni consecutive; in questo caso il selecontrollore non potrà partecipare all'attività venatoria fintanto che non avrà recuperato le prestazioni d'opera eluse.
 4. Il Registro della partecipazione alle prestazioni d'opera è tenuto dal Presidente della C.S.O. del Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'ATC i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lett. e) del presente Disciplinare.

TITOLO V – PIANI DI ABBATTIMENTO

Art. 18 – Redazione dei Piani di abbattimento

1. I piani di prelievo relativi alla superficie cacciabile dei Distretti di gestione sono elaborati attraverso il confronto tra la densità primaverile pre-riproduttiva e la densità agro-forestale obiettivo e sono articolati per classi di sesso e età.
2. I prelievi devono incidere in maniera paritetica su maschi e femmine. La strutturazione in classi di età del piano di prelievo segue di norma le indicazioni specifiche di seguito riportate.

CAPRIOLO

Piccoli (femmine e maschi) (0-1 anni)	10%
Maschi giovani (1-2 anni)	20%
Maschi adulti (> 2 anni)	25%
Femmine giovani (1-2 anni)	20%
Femmine adulte (> 2 anni)	25%

DAINO

Maschi piccoli (0-1 anni)	15%
Fusoni	20%
Balestroni	10%
Palanconi	5%
Femmine piccole (0-1 anni)	25%
Femmine giovani (1-2 anni)	35%
Femmine adulte (> 2 anni)	40%

CERVO

Maschi piccoli (0-1 anni)	15%
Fusoni	20%
Maschi di 2-4 anni	5%
Maschi di 4-10 anni	5%
Maschi di età superiore a 10 anni	5%
Femmine piccole (0-1 anni)	15%

Femmine giovani (1-2 anni)	15%
Femmine adulte (> 2 anni)	20%

MUFLONE	
Maschi piccoli (0-1 anni)	20%
Maschi di 1-2 anni (M1)	20-40%
Maschi di oltre 2 anni (arieti) (M2 + M3)	40-60%
Femmine piccole (0-1 anni)	20-30%
Femmine giovani (1-2 anni)	10-20%
Femmine adulte (> 2 anni)	50-60%
Maschi piccoli (0-1 anni)	20%
Maschi di 1-2 anni (M1)	20-40%

3. Nei Distretti di gestione in cui le osservazioni primaverile evidenzino un marcata destrutturazione sociale e/o in cui i prelievi degli anni precedenti abbiano inciso in maniera non bilanciata tra le vari classi di abbattimento, il prelievo dovrà essere strutturato in maniera tale da compensare i disequilibri riscontrati.

TITOLO V - ASSEGNAZIONE AI DISTRETTI

Art. 19 - Assegnazione ai Distretti

1. I selecontrollori iscritti al Registro della Provincia di Siena possono esercitare la caccia di selezione ai Cervidi ed ai Bovidi in un solo Ambito Territoriale di Caccia ed in un solo Distretto di Gestione qualunque sia l'indirizzo faunistico e venatorio.
2. Il selecontrollore che abbia effettuato l'opzione ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera d) della L.R. 3/94 è privilegiato nell'iscrizione ai Distretti di Gestione e potrà accedere fino ad un massimo di tre Distretti di caccia di selezione in Provincia di Siena.
3. Ciascun ATC è tenuto a verificare la posizione dei selecontrollori iscritti, compresi quelli provenienti da altre province della Toscana e da altre regioni. Qualora il Comitato di Gestione dell'ATC verifichi l'eventuale infrazione di cui al precedente comma 1 lo segnala alla Provincia che provvede a sanzionarlo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.
4. Gli ATC provvedono annualmente ad assegnare i neo-selecontrollori e i selecontrollori che intendono cambiare Distretto ai vari Distretti di gestione, sulla base del gradimento espresso dai cacciatori con richiesta da presentare all'ATC competente per territorio, entro la fine del mese di marzo. La mancata presentazione della richiesta di cambiamento di Distretto da parte dei vecchi selecontrollori equivale alla conferma del proprio Distretto di appartenenza.
5. Il selecontrollore che intenda rinunciare all'attività venatoria pur rimanendo iscritto al Distretto di appartenenza deve inoltrare domanda di rinuncia presso l'ATC competente per territorio entro la fine del mese di marzo.
6. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi; oltre tale limite il selecontrollore è automaticamente escluso dal Distretto e nel caso in cui voglia di nuovo riprendere l'attività di caccia di selezione è tenuto a presentare una nuova richiesta così come previsto dal precedente comma 4.
7. Il selecontrollore può essere escluso dal Distretto anche se non partecipa per due anni consecutivi, non dandone comunicazione all'ATC, alle operazioni di censimento o non partecipa all'attività venatoria e alle prestazioni d'opera obbligatorie.
8. L'ATC può escludere un selecontrollore dal Distretto assegnato oltre che per le motivazioni di cui al precedente comma 7 anche per sua espressa volontà o per

motivi disciplinari di cui al successivo art. 44 e all'art. 11 del Regolamento, accertati dall'ATC stesso o verificati dalla C.S.O.

9. Gli ATC provvedono, per ogni Distretto di gestione a compilare una graduatoria dei selecontrollori iscritti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:

voto dell'esame di abilitazione espresso in trentesimi <i>Note: per gli abilitati fuori dalla Provincia di Siena il voto è ricalcolato in trentesimi</i>		
per ogni anno di iscrizione al Registro Provinciale di Siena	Punti	3
per ogni anno di anzianità di abilitazione	Punti	1
per ogni anno di assegnazione allo stesso Distretto	Punti	6
residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia	Punti	3
residenza anagrafica in uno dei comuni dell'ATC	Punti	5
residenza in uno dei comuni compresi nel Distretto <i>Note: i punteggi relativi alle lettere d), e) e f) non sono cumulabili.</i>	Punti	10
prestazioni d'opera (art. 12 co. 4)(fino a un massimo di 3 prest.)	Punti	3
per ogni infrazione lieve di cui all'art. 45	Punti	- 2
per ogni infrazione lieve per erroneo abbattimento	Punti	- 3
infrazione lieve ripetuta per due anni consecutivi	Punti	- 5
per ogni infrazione grave di cui all'art. 44	Punti	- 7
per ogni infrazione grave di cui all'art. 11 del Regolamento	Punti	- 10

11. La graduatoria dei selecontrollori iscritti a ciascun Distretto è resa pubblica dall'ATC competente per territorio prima dell'inizio dell'attività venatoria ed inviata per conoscenza alla Provincia ed ai Presidenti delle C.S.O. dei Distretti.
12. Le iscrizioni ai Distretti sono disposte dall'ATC competente per territorio tenuto conto della superficie di territorio a caccia programmata del Distretto, dell'indice di boscosità, dei capi prelevabili e dell'indice di gradimento espresso dai selecontrollori.
13. L'ATC, sentite le C.S.O., per motivazioni collegate alla pubblica incolumità e alla compatibilità con altre attività produttive o ludiche presenti sul territorio, stabilisce il numero massimo annuale dei selecontrollori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto. Qualora il numero dei suddetti selecontrollori sia inferiore al numero di quelli iscritti al medesimo Distretto, si procederà con il sistema della graduatoria ai sensi del precedente comma 10. In caso di parità di punteggio tra due o più Selecontrollori, la scelta sarà effettuata tramite sorteggio.
14. Nel caso di selecontrollori eventualmente esclusi dalle graduatorie all'attività venatoria nel proprio distretto di appartenenza, l'ATC, in accordo con la propria C.S.O. può assegnare tali selecontrollori a Distretti che presentano posti cacciabili disponibili.
15. Qualora il numero dei selecontrollori assegnati ad un Distretto ed aventi diritto ad esercitare l'attività venatoria, superi il numero dei capi prelevabili stabiliti dal Piano di prelievo, la C.S.O. del Distretto è tenuta a adottare, con parere favorevole dell'ATC, forme di rotazione tra i selecontrollori avvalendosi della graduatoria di cui al precedente comma 10.
16. Nel caso in cui si proceda alla divisione di un Distretto il selecontrollore proveniente da quello vecchio, che opti per il nuovo Distretto, manterrà il punteggio di anzianità accumulato nel Distretto di provenienza.

TITOLO VI – DISCIPLINA DEGLI ABBATTIMENTI E ASSEGNAZIONE DEI CAPI

Art. 20 - Disciplina dell'abbattimento

1. Gli ATC provvedono a fornire alla C.S.O. di ciascun Distretto:
- l'elenco nominativo dei cacciatori abilitati assegnati al Distretto;

- la cartografia in scala 1: 10.000 o 1:25.000 del Distretto di propria pertinenza;
 - il Piano di prelievo;
 - i contrassegni numerati di cui al successivo art. 28;
 - il Tesserino provinciale di cui al successivo art. 26.
2. Il Presidente del Distretto provvede ad assegnare tra i selecontrollori del Distretto, secondo modalità individuate dalla C.S.O. nel rispetto degli artt. 22-24, i capi da abbattere.
 3. Ogni Distretto deve fornire all'ATC competente per territorio:
 - la cartografia in scala 1:10.000 o 1:25.000 del Distretto con indicati gli appostamenti e/o i settori della cerca e i relativi posti macchina ciascuno contraddistinto da uno specifico numero.
 - l'elenco dei selecontrollori ammessi all'attività venatoria con i capi assegnati ed i contrassegni numerati a loro assegnati.
 Tale materiale deve essere trasmesso a cura degli ATC alla Provincia, in formato digitalizzato e con coordinate geografiche, almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'attività venatoria.
 4. Nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio equamente distribuito sul territorio del Distretto ed al fine di evitare squilibri biologici, gli appostamenti di caccia devono rispettare una distanza che non deve essere inferiore a metri 300.
 5. La distanza di cui al comma precedente non corrisponde a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma restano affidate all'esclusiva responsabilità del cacciatore di selezione.
 6. Al selecontrollore è consentito uno spostamento intorno all'appostamento indicato nell'apposita cartografia per l'abbattimento del capo assegnato pari ad un raggio non superiore ai metri 100. Tale possibilità è concessa esclusivamente per una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere.
 7. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento collocato a terra è tenuto a non danneggiare sia le colture arboree che quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dell'appostamento salvo autorizzazione del proprietario del fondo.
 8. La costruzione dell'altana per la gestione faunistica dei Cervidi e dei Bovidi è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.
 9. Nei Distretti ove è consentita la caccia alla cerca in settori devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) al momento della compilazione del Tesserino provinciale il selecontrollore è tenuto ad indicare il numero distintivo del posto auto;
 - b) durante l'attività di cerca, e comunque durante qualsivoglia spostamento, l'arma dovrà essere conservata scarica e in custodia;
 - c) l'estrazione dell'arma dalla custodia dovrà avvenire solamente nel luogo prescelto per l'abbattimento;
 - d) l'attività di cerca dovrà comunque concludersi al posto auto dal quale ha avuto inizio;
 - e) non è consentito spostare o far spostare l'auto durante l'uscita di caccia, eccezione fatta per il recupero del capo abbattuto;
 - f) la cerca è consentita esclusivamente all'interno delle aree del Distretto ad essa riservate;
 - g) non è consentito condurre l'attività di cerca a bordo di qualsivoglia automezzo.
 10. Possono partecipare agli abbattimenti di Cervidi e di Bovidi, di cui all'art. 37 L.R. 3/94, i selecontrollori che risultano essere regolarmente presenti nell'elenco dei selecontrollori di ciascun Distretto ammessi alla caccia nel precedente anno e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari, di carattere generale, nell'ambito dello stesso art. 37.

Art. 21 - Disciplina del posto auto

1. All'atto di assegnazione dell'appostamento e/o del settore di caccia, il cacciatore è tenuto ad indicare l'esatta ubicazione del sito di parcheggio dell'auto che deve essere caratterizzato da buona visibilità e facile accesso. Il parcheggio in ogni caso deve garantire l'assenza di danno alle colture agricole e di ogni forma di intralcio/impedimento alle attività agricole.
2. Il selecontrollore è tenuto ad esporre sull'autovettura utilizzata, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia, di cui al precedente art. 7 comma 3, unitamente al Tesserino provinciale di cui al successivo art. 26 debitamente compilato in ogni sua parte.
3. Al fine di permettere il controllo da parte degli organi preposti, l'auto utilizzata dal selecontrollore per raggiungere l'appostamento o il settore di caccia deve essere necessariamente parcheggiata nel punto esatto indicato, con l'eccezione del trasporto amichevole tra selecontrollori che esercitano in contemporanea l'attività venatoria.
4. Il trasporto amichevole è consentito solamente per appostamenti o per settori di caccia ubicati all'interno dello stesso Distretto purché il posto auto del trasportato sia adeguatamente segnalato.

Art. 22 - Disciplina del capo da abbattere

1. Il selecontrollore iscritto ad un Distretto di gestione pluri-specie può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità.
2. Il selecontrollore non può disporre autonomamente la cessione dei capi ricevuti in assegnazione.
3. Al selecontrollore non è consentito rifiutare nessuna delle classi di età e di sesso ricevute in assegnazione.

Art. 23 - Disciplina dell'assegnazione dei capi da abbattere

1. L'assegnazione del capo, sia essa individuale che di gruppo, impegna i selecontrollori al rispetto del piano loro assegnato, anche nel caso di riassegnazioni.
2. Al fine di garantire la maggiore percentuale di realizzazione dei Piani di Abbattimento, la procedura di assegnazione dei capi da abbattere deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - prima dell'inizio della sessione estiva della caccia di selezione, la C.S.O. del Distretto deve ripartire in numero uguale tra i selecontrollori l'80÷90% dei capi assegnati al Distretto;
 - durante la sessione estiva di caccia, la C.S.O. provvede inoltre ad assegnare progressivamente ai selecontrollori che lo richiedono e che abbiano già abbattuto i capi loro assegnati i restanti 20-10% dei capi assegnati al Distretto e i capi di cui al successivo art. 24;
 - dopo la sessione estiva e prima di quella primaverile, la C.S.O. del Distretto deve ripartire in numero uguale tra i selecontrollori i capi non ancora abbattuti tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 24.
3. Nell'assegnazione dei capi da abbattere il Presidente del Distretto deve garantire un'equa distribuzione dei capi per classi di sesso ed età, soprattutto per quanto riguarda i maschi adulti, secondo criteri autonomamente predisposti da ciascuna C.S.O..

Art. 24 - Disciplina della riassegnazione dei capi non abbattuti

1. Il selecontrollore che entro il 30° giorno successivo all'apertura estiva della caccia di selezione abbia effettuato meno di 8 uscite può essere privato, da parte della C.S.O. del Distretto, del capo o dei capi assegnati, che in tal caso sono ridistribuiti tra i selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento ai sensi dell'articolo precedente.
2. Qualora il selecontrollore che non abbia effettuato le prescritte 8 uscite nel primo periodo decida di non rinunciare al capo o ai capi assegnati, e non porti a termine il piano di abbattimento, di norma nella stagione successiva sarà penalizzato nell'assegnazione di un capo in meno rispetto agli altri selecontrollori. Tale norma non si applica qualora tutti i selecontrollori abbiano in assegnazione un solo capo.

Art. 25 - Disciplina degli appostamenti e settori di caccia

1. Il Presidente della C.S.O. del Distretto provvede ad assegnare a ogni selecontrollore gli appostamenti e i settori di caccia alla cerca secondo modalità individuate dalla C.S.O. anche in ordine alla graduatoria di merito di cui al precedente art. 19.
2. Sarà possibile il cambio di appostamento ordinariamente dopo almeno cinque uscite di caccia, salvo casi particolari che saranno valutati dalla C.S.O.
3. In caso che il selecontrollore intenda trasferirsi in un sito già contrassegnato sulla cartografia depositata presso la Provincia, deve accertare che l'appostamento sia:
 - a) lasciato libero da altro selecontrollore;
 - b) ancora occupato da altro selecontrollore che si dichiari disposto ad ospitarlo;
 - c) preventivamente a questo scopo individuato dalla C.S.O. e mai occupato da alcun selecontrollore;
 - d) darne preventiva comunicazione al membro della C.S.O. incaricato di curare l'elenco degli appostamenti disponibili.
4. Nel caso in cui il selecontrollore intenda trasferirsi in un sito non ancora contrassegnato nella cartografia depositata presso la Provincia, potrà recarsi il martedì durante l'orario di ufficio presso il Servizio Risorse Faunistiche per far istituire l'appostamento preventivamente concordato con la C.S.O. del Distretto di appartenenza.
5. Il selecontrollore è in ogni caso obbligato a comunicare la sua nuova posizione agli occupanti gli appostamenti circostanti.

Art. 26 - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. All'inizio della stagione venatoria gli ATC provvedono a consegnare a ciascun selecontrollore autorizzato un apposito tesserino individuato dalla Provincia, su cui annotare in duplice copia (matrice e "figlia") le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nelle pagine del tesserino ove non già predisposte, è possibile sostituire il nome e cognome con la sola indicazione del codice selecontrollore.
2. Ove la numerazione progressiva delle pagine risulti inesistente, al selecontrollore spetta il compito di numerare progressivamente tutte le pagine del proprio tesserino provinciale già dalla prima uscita di caccia. Non è consentita la sottrazione di pagine dal tesserino provinciale.
3. Il selecontrollore, ogni qualvolta si reca presso l'appostamento o il settore di caccia assegnatogli, è tenuto a compilare diligentemente in ogni sua parte la matrice e la "figlia" della pagina del tesserino provinciale.
4. Al selecontrollore è fatto obbligo di esporre la "figlia" del tesserino provinciale, debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata, anche in caso di trasporto amichevole. La matrice del tesserino provinciale deve accompagnare il selecontrollore nell'attività di caccia e su questa deve essere segnato il capo abbattuto prima della rimozione dal punto di abbattimento.

5. Il selecontrollore è tenuto a riconsegnare all'ATC competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal medesimo, il tesserino provinciale, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte, i contrassegni numerati e gli eventuali altri materiali non utilizzati.

Art. 27 - La segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati e degli abbattimenti sanitari

1. Ogni selecontrollore è tenuto a segnalare entro 24 ore l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al proprio Responsabile di Gruppo, il quale deve segnalarlo nei tempi stabiliti dalla C.S.O. al Presidente del Distretto. Quest'ultimo provvede a sua volta a comunicare i dati raccolti all'ATC alle scadenze con questo concordate.
2. In caso di abbattimento sanitario, il Presidente della C.S.O., dopo aver accertato l'avvenuto abbattimento di un capo malformato e/o in cattivo stato sanitario, lo comunica per scritto all'ATC. Al selecontrollore che ha effettuato l'abbattimento sanitario sarà consegnata un nuovo contrassegno numerato. L'abbattimento sanitario non è compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore e al Distretto.
3. Ogni incaricato della raccolta delle segnalazioni è tenuto a collaborare con gli agenti di vigilanza, fornendo ogni informazione relativa alle segnalazioni pervenute.

Art. 28 - Disciplina dell'impiego del contrassegno numerato

1. Il selecontrollore è tenuto ad applicare a un orecchio del capo abbattuto un contrassegno numerato fornita dall'ATC competente per territorio, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.
2. Il tipo di contrassegno è individuato dalla Provincia.
3. Qualora il contrassegno numerato si danneggi accidentalmente durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecontrollore è tenuto, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento, a darne immediata comunicazione telefonica alla Polizia Provinciale attraverso il numero verde 800455157. Entro le 12 ore successive, il selecontrollore deve informare il Presidente del Distretto che provvede a darne comunicazione scritta all'ATC entro le successive 48 ore.
4. Il selecontrollore è tenuto a recarsi presso l'ATC per denunciare l'eventuale smarrimento del contrassegno numerato. La sostituzione del contrassegno smarrito è prevista solo una volta durante una stagione venatoria. In caso di doppio smarrimento si applica la sanzione prevista al successivo art. 44.

Art. 29 - Controllo dei capi abbattuti

1. Il selecontrollore è tenuto a far pervenire all'ATC competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni da esso impartite, la testa del capo abbattuto, la relativa mandibola debitamente scarnificata e la scheda di abbattimento diligentemente compilata in ogni sua parte. Testa, mandibola e scheda di abbattimento, perfettamente conservate, devono essere contenute in involucri separati. Il selecontrollore è tenuto, altresì, a rilevare i dati biometrici e a mettere a disposizione della Provincia eventuali organi o reperti anatomici che la stessa dovesse richiedere.
2. Non è consentito utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dalla Provincia.
3. Per le classi di età Palancone e Balestrone nel caso del daino, Ariete nel caso di muflone, e maschio adulto di età superiore a due anni nel caso del cervo, al selecontrollore è consentito presentare alla verifica la testa bollita corredata della mandibola scarnificata e dell'orecchio congelato munito del contrassegno numerato.

4. L'ATC provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione delle teste dopo la relativa valutazione, avvalendosi della collaborazione della C.S.O. di Distretto.
5. La Provincia può presenziare alle operazioni di verifica dei capi abbattuti al fine di controllarne il corretto svolgimento e di verificare le eventuali infrazioni commesse.
6. Alle operazioni di controllo dei capi abbattuti è necessaria la presenza del Presidente di ogni Distretto controllato o suo delegato. In caso di accertamento di infrazione, questa deve essere immediatamente contestata al selecontrollore interessato o, in caso di sua assenza, al Presidente del Distretto al quale verrà rilasciata idonea documentazione attestante le infrazioni accertate.
7. In caso di accertamento di infrazioni sugli abbattimenti la Provincia o l'ATC si riservano di trattenere il materiale relativo (teste, mandibole, contrassegni, etc.) per eventuali verifiche successive. L'ATC comunica alla Provincia le violazioni accertate tramite una relazione conclusiva.

TITOLO VII – DISCIPLINA DEL RECUPERO DEL CAPO FERITO

Art. 30 - Generalità

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.
2. I conduttori di cani da traccia sono abilitati tramite appositi corsi e previo superamento di un esame finale.

Art. 31 - Organizzazione dei corsi per conduttori cani da traccia

1. I corsi per conduttori di cani da traccia sono organizzati dalla Provincia che può avvalersi delle Associazioni Cinofile Locali.
2. Il programma e la modalità dei corsi nonché quelle dell'esame finale sono approvati con disposizione dirigenziale.
3. Per l'ammissione ai corsi è necessario essere in possesso di licenza di caccia e non aver subito condanne o sanzioni per atti di bracconaggio.

Art. 32 - Registro Provinciale dei conduttori dei cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti

1. Presso la Provincia è istituito il Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti.
2. L'iscrizione al Registro Provinciale avviene su richiesta del conduttore dietro superamento di un esame di abilitazione organizzato dalla Provincia.
3. L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti in altre province, a condizione che il conduttore medesimo risulti iscritto ad un ATC della provincia di Siena.
4. I Giudici abilitati ENCI sono iscritti, su loro richiesta, al Registro Provinciale dei conduttori di cani da traccia, senza l'obbligo di sostenere l'esame di abilitazione di cui al precedente art. 31, comma 2.

Art. 33 - Qualifica dell'ausiliare

1. L'ausiliare per poter essere impiegato in operazioni di recupero di ungulati feriti deve appartenere alle seguenti razze: segugio hannoveriano, segugio da montagna bavarese, o ad una delle altre razze che prevedono il lavoro su traccia nel proprio standard.
2. Lo stesso ausiliare deve aver conseguito la specifica qualifica in una prova organizzata dalla Provincia e riconosciuta dall'E.N.C.I..

Art. 34 - Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti

1. Il recupero degli ungulati feriti è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro Provinciale di cui al precedente art. 32 muniti di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia su richiesta del conduttore iscritto al Registro Provinciale.
2. L'autorizzazione deve riportare le generalità del conduttore, la data e la Provincia presso la quale ha conseguito l'abilitazione, il nome, la razza, il colore del manto, il numero del libretto di lavoro degli ausiliari abilitati di cui il conduttore medesimo intende fare uso.
3. Ai possessori della autorizzazione di cui al comma precedente è consentito durante le operazioni di recupero degli ungulati feriti portare e usare i mezzi di caccia di cui all'art. 31 della L.R. 3/94.
4. La Provincia provvede annualmente a inviare agli ATC l'elenco aggiornato dei conduttori dei cani da traccia iscritti al Registro Provinciale ed autorizzati ad esercitare l'attività di recupero degli ungulati feriti. L'elenco dovrà contenere anche i recapiti telefonici dei conduttori per una migliore reperibilità degli stessi.
5. Gli ATC provvederanno annualmente a trasmettere ai Responsabili dei Distretti il suddetto elenco.

Art. 35 - Limitazioni all'attività di recupero degli ungulati feriti

1. Durante il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi attività venatoria.
2. Nel caso in cui il recupero debba avvenire in giorni di silenzio venatorio, in occasione di interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati attuate ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 o all'interno di istituti faunistici pubblici, il recupero deve svolgersi previa comunicazione da parte del conduttore al Corpo di Polizia Provinciale, attraverso il numero verde 800455157, fornendo informazioni precise circa la località e tempi di intervento.
3. Ove il recupero possa interessare territori posti all'interno delle Riserve Naturali, il conduttore è tenuto a concordare le modalità dell'intervento con il personale di vigilanza di tali istituti, ovvero in assenza di questo con il Corpo di Polizia Provinciale.
3. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi all'interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agriturismo Venatorie o Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica allo stato naturale, il conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del Direttore Concessionario e concordare con esso le modalità del recupero.

Art. 36 - Uso della "lunga"

1. Durante le operazioni di recupero è preferibile l'uso della "lunga", ovvero di un particolare guinzaglio regolabile in lunghezza, fino al ritrovamento del capo ferito.
2. L'uso della "lunga" può essere omesso, a giudizio del conduttore, per oggettive condizioni vegetazionali che ne rendano impossibile l'impiego o al fine di evitare un ulteriore allontanamento del capo oggetto del recupero.

Art. 37 - Addestramento e allenamento dei cani da traccia

1. In periodo di caccia chiusa, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia è consentito ai conduttori in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 34 esclusivamente all'interno di aree determinate dagli ATC o all'interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agriturismo Venatorie e Aree addestramento cani.
2. Ai conduttori di cani da traccia autorizzati è consentito, salvo i casi diversamente stabiliti dalle norme vigenti in materia di caccia, polizia sanitaria e tassidermia, l'uso

e la detenzione di pelli e altro materiale organico idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari.

Art. 38 - Servizio recupero degli ungulati feriti

1. Presso ciascun ATC è istituito un servizio di recupero di ungulati feriti.
2. Fanno parte del servizio i conduttori di cani da traccia regolarmente iscritti al Registro Provinciale e muniti di autorizzazione.
3. Ogni ATC nomina un coordinatore degli iscritti al servizio che si occuperà di organizzare i recuperi e di provvedere alle varie sostituzioni in caso di assenza periodica di uno o più conduttori.
4. Ogni conduttore, durante il recupero è tenuto ad utilizzare l'ausiliare per il quale è stato autorizzato dalla provincia.

Art. 39 - Infrazioni e sanzioni

1. Costituisce infrazione grave al presente Disciplinare e comporta la sospensione per cinque anni del conduttore dall'attività di recupero degli ungulati feriti, l'esercizio dell'attività venatoria durante il recupero degli ungulati feriti.
2. Costituiscono infrazioni di carattere lieve:
 - a) uso di cane non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 33;
 - b) allenamento o addestramento degli ausiliari in aree non consentite.
3. Le infrazioni di cui al precedente comma 2 comportano la sospensione dell'autorizzazione di cui al precedente art. 34 per anni uno in caso di recidiva.

TITOLO VII - DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE VENATORIE

Art. 40 - Disciplina della caccia di selezione nelle Aziende Venatorie

1. Le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e le Aziende Agrituristico Venatorie (AAV) sono considerate come Distretti a gestione privata, dove è esercitata la caccia di selezione nel rispetto delle normative vigenti, del Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi e del Disciplinare di autorizzazione per AFV e AAV.
2. Nel Piano provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi la provincia definisce per ogni Istituto privato e per ciascuna specie la DAF, armonizzandola con quella individuata per il comprensorio territoriale in cui l'istituto ricade.
3. Nelle Aziende Venatorie la consistenza minima e la struttura di popolazione dei cervidi e bovini è stimata attraverso uno o più dei metodi descritti nell'art. 13 e art. 14, individuati dalla Provincia sulla base delle caratteristiche ambientali prevalente dell'istituto.

Art. 41 – Disciplina del prelievo venatorio nelle Aziende Venatorie

1. Nelle Aziende Venatorie la caccia di selezione è esercitata sulla base di piani di abbattimento predisposti dalla Provincia, su proposta delle Aziende.
2. L'attuazione del piano di prelievo all'interno delle Aziende Venatorie avviene, nel rispetto del presente Disciplinare, ad opera di:
 - cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione;
 - cacciatori non abilitati, ma accompagnati da un cacciatore abilitato alla caccia di selezione.
3. L'A.F.V. è tenuta:

- a) a compilare il permesso giornaliero e il registro secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di autorizzazione per AFV e AAV;
- b) ad applicare i contrassegni numerati forniti dalla Provincia all'orecchio dei capi abbattuti così come previsto dall'art. 28 del presente Disciplinare;
- c) a consegnare nei tempi e nei modi stabiliti dalla Provincia le teste e le mandibole scarnificate dei capi abbattuti, unitamente alle schede di abbattimento e agli eventuali reperti anatomici e misure biometriche.

Art. 42 - Indennizzo dei danni causati dagli ungulati

1. Al Direttore dell'Istituto privato che non abbia posto in essere i programmi di gestione degli ungulati, predisposti o indicati dalla Provincia, lo stesso ente può imputare l'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini, ai sensi dell'art. 28 ter della LR 3/1994.
2. La mancata attuazione del programma di gestione viene valutata annualmente dal "Tavolo di concertazione provinciale in materia di gestione faunistico-venatoria".

Art. 43 - Sanzioni

1. Qualsiasi infrazione relativa alla caccia di selezione comporta l'applicazione di quanto previsto nel Disciplinare di autorizzazione per AFV e AAV in ordine alla revoca o sospensione dell'autorizzazione.

TITOLO VIII – SANZIONI

Art. 44 - Disciplina relativa all'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno

1. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Provinciale, comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno i seguenti comportamenti gravemente scorretti dei Selecontrollori:
 - a) allontanamento dall'appostamento segnalato per una distanza superiore ai 100 metri, ovvero abbattimento di un capo da un appostamento non autorizzato;
 - b) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla caccia alla cerca di cui al precedente art. 20;
 - c) parcheggio non giustificato dell'auto in località diversa da quella riportata in cartografia;
 - d) mancata segnalazione dell'uscita sul tesserino provinciale;
 - e) mancata consegna a fine stagione del tesserino provinciale;
 - f) smarrimento anche giustificato del contrassegno numerato per la seconda volta nella stessa stagione venatoria;
 - g) mancata segnalazione del ferimento o dell'abbattimento del capo entro le 24 ore;
 - h) manomissione o danneggiamento accidentale del contrassegno applicato al capo abbattuto, non segnalato subito dopo l'abbattimento al numero verde del Corpo di Polizia Provinciale;
 - i) mancata messa in custodia dell'arma al termine dell'uscita di caccia;
 - l) assenza ingiustificata ai censimenti;
 - m) mancata effettuazione della prestazione d'opera obbligatoria non recuperata entro l'anno successivo;
 - n) recidiva mancata consegna, anche giustificata, del cranio e/o della mandibola e/o della scheda di abbattimento;
 - o) uso di armi non consentite;
 - p) rifiuto di assegnazione del piccolo (di capriolo, daino, muflone e cervo);

q) riassegnazione dei capi direttamente tra selecontrollori, eludendo il controllo della C.S.O. del Distretto.

2. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Provinciale, comportano l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno i seguenti errori gravi di abbattimento:

CAPRIOLO:

- MASCHIO (giovane o adulto) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa nel periodo estivo;
- MASCHIO (piccolo, giovane o adulto) al posto della FEMMINA (piccola, giovane o adulta) e viceversa nel periodo invernale;
- MASCHIO (giovane o adulto) al posto del piccolo e viceversa nel periodo estivo;

DAINO:

- MASCHIO (fusone, balestrone, palancone) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa;
- MASCHIO (fusone, balestrone, palancone) al posto del piccolo e viceversa nel periodo estivo;
- MASCHIO (balestrone, palancone) al posto del piccolo e viceversa nel periodo invernale;
- MASCHIO PALANCONO O BALESTRONE al posto del FUSONE e viceversa;

MUFLONE:

- MASCHIO (M1, M2, M3) al posto della FEMMINA (giovane e adulta) e viceversa;
- PICCOLO (F0, M0) al posto del MASCHIO di età superiore a 1 anno (M1, M2, M3) e viceversa in periodo estivo;

CERVO:

- MASCHIO (fusone, subadulto, adulto o anziano) al posto della FEMMINA (giovane o adulta) e viceversa;
- MASCHIO (subadulto, adulto o anziano) al posto del piccolo e viceversa;
- MASCHIO fusone al posto del MASCHIO adulto o anziano e viceversa.

3. Gli errori di abbattimento previsti dal comma precedente, con il parere favorevole della C.S.O., possono essere declassati ad errori lievi previsti nell'articolo successivo se i capi erroneamente abbattuti sono ancora disponibile nel Piano di abbattimento del Distretto. In questo caso il Presidente del Distretto è tenuto a darne comunicazione alla Provincia.

4. L'errato abbattimento in area consentita di un capo della famiglia dei Cervidi e dei Bovidi non appartenente alla specie assegnata comporta la sospensione per un anno dalla caccia di selezione. La riammissione è subordinata al positivo superamento di una prova di riconoscimento delle specie appartenenti alle due famiglie suddette sostenuta dinanzi ad un tecnico del Servizio Risorse Faunistiche della Provincia.

Art. 45 - Disciplina delle infrazioni lievi

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale, costituiscono infrazioni lievi i seguenti abbattimenti erronei:

CAPRIOLO:

- FEMMINA (giovane o adulta) al posto del piccolo in periodo estivo;
- MASCHIO ADULTO (ovvero maschio con trofeo di altezza superiore alla linea congiungente le orecchie) al posto del MASCHIO GIOVANE (ovvero maschio con

trofeo di altezza *uguale o inferiore* alla linea congiungente le orecchie) nel periodo estivo, ad esclusione del Maschio adulto regresso, e viceversa;

DAINO:

- FEMMINA (giovane o adulta) al posto del piccolo e viceversa in periodo estivo;

MUFLONE:

- PICCOLO FEMMINA (F0) al posto del MASCHIO di età superiore a 1 anno (M1, M2, M3) e viceversa in periodo invernale;
- MASCHIO di età superiore a 2 anni (M2 – M3) al posto del PICCOLO MASCHIO (M0) e viceversa;
- MASCHIO di età superiore a 5 anni (M3) al posto del MASCHIO di 1-2 anni (M1) e viceversa;

CERVO:

- FEMMINA (giovane o adulta) al posto del piccolo e viceversa in periodo estivo;
- MASCHIO subadulto al posto del MASCHIO anziano.

2. Costituisce infrazione lieve, anche qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Disciplinare non espressamente richiamata dal comma precedente e dall'art. 44.

Art. 46 - Infrazioni ripetute

1. Due infrazioni lievi relative a errori di abbattimento di cui all'articolo precedente commesse nel periodo di due anni consecutivi comportano, oltre che la decurtazione di punteggio dalla graduatoria di cui all'art. 19, l'esclusione dalla caccia di selezione per il periodo di un anno.
2. La sanzione di cui al comma precedente è applicata limitatamente all'attività venatoria rivolta alla specie nei confronti della quale sono state compiute le infrazioni stesse.

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 – Abrogazioni

1. Quanto previsto all'art. 3 co. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente disciplinare potrà essere attuato solo dopo che le modificazioni al Testo unico dei Regolamenti Regionali che consentono, anche per la caccia di selezione a cervidi e bovidi l'uso dell'arco, saranno esecutive.
2. E' abrogato il Disciplinare provinciale per la gestione faunistica e venatoria di cervidi e bovidi approvato con atto di G.P. n° 153 del 25/07/2006 e mod. con DGP n. 160 del 31/07/2007.
3. I Disciplinari interni dei Distretti redatti ai sensi del Disciplinare provinciale di cui al comma 1 sono abrogati. Quanto previsto dall'art. 25 del presente Disciplinare entrerà in vigore con l'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
4. Il protocollo tecnico d'intesa stipulato dalla Provincia di Siena con l'ISPRA (ex I.N.F.S.) Prot. n. 7500/TA27 del 10.11.1997 (ATTI: Prot. n. 65327 del 19.11.1997) è abrogato.